Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Mercoledì, 24 maggio 1933 - ANNO XI** **Numero 121**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I **supplementi** straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 21 MAGGIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 per cento delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula sorteggiate nella 38ª estrazione del 1° maggio 1933-XI.

(2047)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Istituto per il credito navale:** Elenco dei titoli sorteggiati nella estrazione del 15 maggio 1933-XI.

(2062)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Firenze la III Esposizione internazionale canina fiorentina.

Con decreto in data 30 aprile 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 180, il presidente del Gruppo Cinofilo Toscano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Esposizione internazionale canina fiorentina che avrà luogo a Firenze nei giorni 24 e 25 maggio 1933-XI.

(2048)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1933, n. 466.

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese, sita nelle adiacenze delle piazze Monte Grappa e S. Vittore, giusta il piano particolareggiato di esecuzione costituito da una planimetria in iscala 1:500 e da 12 elenchi delle proprietà da espropriarsi, esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 28 settembre 1932 e dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti nella seduta del 30 novembre 1931.

Un esemplare di tale piano, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso alla presente legge (Allegato A) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Comune preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 3.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dall'esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto, agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 % al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località. Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 12.

Art. 5.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile

giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 6.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Varese in seguito a richiesta del comune di Varese dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Varese, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto, dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notifica del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diventerà definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo saranno trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti coll'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute entro il termine stabilito per la esecuzione del piano stesso, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 8.

Il comune di Varese è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 10.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Varese dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano regolatore, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto, e previa osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 12.

Per l'attuazione del piano regolatore edilizio suddetto, è assegnato il termine di anni 18 dalla data di promulgazione della presente, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine di 18 anni e fermo il disposto dell'art. 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano sarà indicato il termine entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra sarà consentita ai proprietari degli stabili compresi nel piano regolatore l'esecuzione delle opere di conservazione e di manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

ALLEGATO A.

Regolamento contenente le norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore per la zona centrale della città di Varese.

Art. 1.

Le costruzioni dei nuovi fabbricati fronteggianti la piazza Monte Grappa dovranno svolgersi in conformità del progetto generale di sistemazione architettonica che sarà adottato dal Comune.

Art. 2.

Le caratteristiche, altezza, larghezza, struttura dei porticati, previsti dal piano, saranno per ciascuna piazza e via determinate dal Comune. I pilastri e le colonne dei portici dovranno essere in pietra da taglio.

La pavimentazione dei portici sarà in pietra naturale, i banchettoni che fanno da gradino al portico sul marciapiede o su strada saranno di sarizzo o di granito.

Nei banchettoni dei portici dovranno essere ricavate asole coperte con inferriata per la illuminazione e l'aereazione dei sotterranei. I disegni dei campi manterranno l'unità per ogni unità architettonica.

Art. 3.

L'altezza dei fabbricati lungo la via di piano regolatore tracciata da piazza Monte Grappa al Campanile dovrà essere tale che la gronda dei tetti abbia un'unica ricorrenza con il fabbricato già costruito in angolo tra la piazza Monte Grappa e la nuova via (casa Caffè Pini).

Art. 4.

Le costruzioni prospettanti la piazza della Chiesta di San Vittore e per la parte fronteggiante la piazza stessa, non potranno superare l'altezza di metri 10 salvo la costruzione di elementi in ritiro pari alla loro altezza e che giovino a dare decoro agli edifici progettati.

Art. 5.

Ogni lotto compreso nel piano dovrà costituire una sola unità architettonica. Quelli suscettibili di frazionamenti in elementi, agli effetti di distribuzione interna e di proprietà non potranno di regola avere una fronte minore di metri lineari 20 lungo strada per ciascun elemento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

LEGGE 20 aprile 1933, n. 467.

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni di direttore di aeroporto civile sono esplicate da personale civile assunto mediante contratto a termine alle dipendenze del Ministero dell'aeronautica e da reclutarsi tra gli appartenenti alle categorie degli ufficiali in congedo delle forze armate dello Stato.

Art. 2.

Il direttore di aeroporto civile oltre ad esercitare le mansioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti sulla navigazione aerea, è chiamato a disimpegnare quelle proprie dei funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza e di dogana, per quanto concerne i servizi cui è preposto.

Art. 3.

Il regolamento da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati, stabilirà il numero, il trattamento economico e le condizioni di assunzione dei direttori di aeroporto civile, nonchè le altre disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1933, n. 468.

Proroga per un terzo triennio della validità delle disposizioni di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 3097, pel pagamento in capitale attuale dei lavori di costruzione delle Ferrovie secondarie sicule.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1218, col quale furono approvate due convenzioni stipulate in data 21 marzo stesso anno, rispettivamente con i legali rappresentanti della « Compagnia generale per lavori e servizi pubblici » e della Società anonima « Costruzione Esercizio Ferrovie » per la concessione di costruzione delle Ferrovie secondarie di Sicilia, di cui alla legge 21 luglio 1911, n. 848;

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1923, n. 3097, col quale, ai sensi dell'art. 5, lett. *b*), delle citate convenzioni, fu stabilito di corrispondere in capitali attuali le somme da impegnarsi per un primo periodo di tre anni, con le modalità di cui al primo comma dell'art. 3 delle convenzioni stesse, a favore delle Società concessionarie;

Visti i Nostri decreti 23 dicembre 1926, n. 2462, e 16 gennaio 1930, n. 54, coi quali furono prorogate per due trienni, e cioè sino al 2 dicembre 1932, le disposizioni del precedente decreto 2 dicembre 1923;

Ritenuta la opportunità di prorogare ancora per un altro triennio il sistema di pagamento in capitali attuali delle opere di cui trattasi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata per un terzo triennio, a decorrere dal 3 dicembre 1932, la validità delle disposizioni contenute nel Nostro decreto 2 dicembre 1923, n. 3097. Saranno pertanto corrisposte in capitali attuali le somme che, entro tale limite di tempo, verranno impegnate, con le modalità di cui al 1° comma dell'art. 3 delle succitate convenzioni, a favore della « Compagnia generale per lavori e servizi pubblici » e della Società anonima « Costruzione Esercizio Ferrovie » concessionarie della costruzione delle Ferrovie secondarie di Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 38. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia « Colonia agricola Tullio Dandolo - Opera nazionale dei piccoli derelitti » di Biumo Superiore (Varese) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'Opera pia « Colonia agricola Tullio Dandolo - Opera nazionale dei piccoli derelitti », con sede in Biumo Superiore (Varese), allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Sentito l'avviso del prefetto;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della detta Opera pia è sciolto.

La temporanea gestione della pia istituzione è affidata, ai fini del R. decreto 26 aprile 1926, n. 976, al comm. dott. nobile Marco Odescalchi, con l'incarico di proporre entro il 15 novembre 1933, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'Opera pia medesima, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza locale.

Il prefetto di Varese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2026)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 17 maggio 1933-XI S. E. il Capo del Governo, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

(2056)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 19 maggio corrente, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1933-XI, n. 402, relativo all'approvazione dell'« Avenant » stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcooliche, in aggiunta al « Modus vivendi » commerciale italo-francese del 4 marzo 1932.

(2054)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 19 maggio corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

(2055)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 19 maggio corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei.

(2057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione di alcuni Consorzi di irrigazione esistenti nel comprensorio del Consorzio irriguo « Cellina e Meduna » in provincia di Udine.

Con R. decreto 20 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile successivo, registro n. 8, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato provveduto ai sensi dell'art. 60 testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, alla soppressione dei consorzi di irrigazione: 1° Roggiale del Cellina — 2° Roggia di Maniago — 3° Roggia di Arba — 4° Roggia di Ransedo e Romanins — 5° Roggia di Vivaro — 6° Roggie di Spilimbergo e Lestans, in destra e sinistra del torrente Cosa, compresi nel comprensorio del Consorzio irriguo « Cellina e Meduna », con sede in Pordenone, provincia di Udine.

Il detto Consorzio è stato riconosciuto agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, con R. decreto 9 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, registro n. 5, foglio n. 211.

(2038)

Nomina del presidente del Consorzio speciale d'irrigazione « Brenta Avisio » in provincia di Venezia.

Con R. decreto 6 aprile 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1933, registro n. 9, foglio n. 86, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, il comm. dott. Lelio Waldis viene nominato pre-

sidente del Consorzio speciale d'irrigazione « Brenta Avisio » con sede in Venezia.

Il detto Consorzio fu costituito con R. decreto 22 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1933, registro n. 2, foglio n. 298.

(2039)

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio per la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente « S. Godenzo » e nomina del commissario governativo.

Con R. decreto 13 aprile 1933, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio successivo, al registro n. 9, foglio n. 262, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio per la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente S. Godenzo ed a commissario governativo dell'ente è stato nominato il conte Paolo Venerosi Pesciolini.

(2040)

Costituzione del Consorzio per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale « Zafferana-Cassone » in provincia di Catania.

Con Regio decreto in data 6 aprile 1933-XI, n. 3358, registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1933 al registro n. 8, foglio n. 363, è stato costituito il Consorzio per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale Zafferana-Cassone in territorio del comune di Zafferana Etnea (Catania).

(2041)

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Camignano in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 13 maggio 1933-XI, n. 1317/2, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Camignano, in comune di Gubbio (Perugia) previsti nel progetto 31 maggio 1932, approvato con decreto Ministeriale del 20 luglio stesso anno.

(2042)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 115

Media dei cambi e delle rendite

del 22 maggio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.75
Inghilterra (Sterlina)	64.90
Francia (Franco)	75.40
Svizzera (Franco)	370 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.685
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.45
Cecoslovacchia (Corona)	57.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.90
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.762
Polonia (Zloty)	219.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 —
Svezia (Corona)	3.36
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.875
Id. 3,50 % (1902)	76.675
Id. 3 % lordo	54.10
Consolidato 5 %	86.875
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.425
Id. id. id. 1940	102.75
Id. id. id. 1941	102.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.35

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso ai posti di direttore, primario medico, primario chirurgo e primario oculista dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visti i decreti Ministeriali 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina ai posti di: direttore medico, primario medico, primario chirurgo, primario oculista dell'Ospedale coloniale principale « Vittorio Emanuele III », in Tripoli;

Considerato che, trattandosi di tecnici che devono disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione del Capo del Governo, a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto presidenziale 16 giugno 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente articolo 13, ai posti di: *a*) direttore medico, *b*) primario medico, *c*) primario chirurgo, *d*) primario oculista, dell'Ospedale coloniale principale « Vittorio Emanuele III » in Tripoli.

Art. 2.

Al vincitore del concorso al posto di direttore medico è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 22.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 7000 annue, da ridursi l'uno e l'altra del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia (pari, cioè, secondo le norme oggi in vigore, ai tre quarti dello stipendio), nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con i decreti Ministeriali del 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346, o comunque estesi al personale a con-

tratto, risulteranno a lui applicabili. Avrà diritto inoltre all'alloggio gratuito nell'Ospedale.

Al vincitore del concorso al posto di primario medico, o chirurgo, o oculista è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 5200 annue, da ridursi l'uno e l'altra del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e competono inoltre una indenità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia (pari, cioè, secondo le norme oggi in vigore, ai tre quarti dello stipendio), nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con i decreti Ministeriali del 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346, o comunque estesi al personale a contratto risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 6 del contratto-tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di direttore medico, sarà iscritto al grado 6° della tabella (n. 1) allegata al decreto Ministeriale che approva il contratto-tipo.

I concorrenti che abbiano ottenuta la nomina al posto di primario medico, o chirurgo, o oculista saranno iscritti al grado 7° della tabella sopra menzionata. Così il direttore medico, come i primari, potranno conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato specificato sopra valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 4 (ultimo capoverso), 7, 9 a 14, 16 e 17.

Art. 6.

All'atto della nomina il vincitore di ciascun concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari, secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Il vincitore di ciascun concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

A) Se aspirano al posto di direttore medico dell'ospedale:

1° di non aver superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto;

2° di aver conseguito la laurea in medicina o chirurgia in una delle Regie università del Regno da almeno 10 anni, compiuti alla data dello stesso decreto;

3° di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 10, dei quali almeno cinque compiuti in servizio presso un pubblico ospedale, a seguito di regolare concorso, ovvero presso una clinica o altro istituto scientifico della Facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, in qualità di assistente o aiuto effettivo, ovvero presso ospedali o infermerie coloniali.

È titolo equipollente a quello di assistente od aiuto l'insegnamento impartito nelle Facoltà di medicina e chirurgia per lo stesso periodo.

Il limite di età è portato a 50 anni:

— per i sanitari che si trovano in servizio dell'Amministrazione coloniale da almeno sei anni e quelli di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, presso le quali abbiano prestato servizio effettivo per almeno otto anni;

— per i sanitari che alla data del presente decreto prestino servizio presso un ospedale civile di almeno 200 letti, nella qualifica di direttore medico, con nomina effettiva, o vi abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio con la stessa qualifica e a seguito di nomina effettiva.

B) Se aspirano al posto di primario:

a) di non aver superato l'età di anni 45 alla data del presente decreto;

b) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 10, e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, presso una Regia clinica universitaria, o presso un ospedale coloniale o un pubblico ospedale con la qualifica di aiuto effettivo o grado corrispondente, o di primario effettivo.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari al tempo per cui anteriormente a tale data, appartenevano al Partito.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie — Ufficio del personale — entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, specificando il concorso al quale intende prendere parte, ed indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero.

Coloro che intendono di prendere parte a più di un concorso devono presentare altrettante separate domande: i documenti di interesse comune, menzionati dall'articolo seguente, possono essere presentati in un unico esemplare.

Art. 10.

Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale) in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno o in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e legalizzato dal prefetto.

Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto, quella del direttore di sanità della Colonia dal segretario generale;

g) il diploma in originale o in copia notarile di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nel n. 3 e lettera c) del precedente art. 8, e il certificato di iscrizione in uno degli albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti, ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato in carta legale dal segretario federale della Provincia in cui risiede l'interessato;

m) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c) ed e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa il concorrente dovrà unire i titoli di servizio e scientifici, ed ogni altro titolo che valga a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

I titoli di servizio, da esibire in originale o in copia notarile, debbono riferirsi così al servizio prestato in ospedali civili o militari, o in qualsiasi altro istituto scientifico o ospedaliero o pubblica amministrazione, come al servizio eventualmente prestato in qualità di sanitario presso reparti mobilitati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni di igiene, medicina, chirurgia con particolare riguardo alle materie attinenti ai singoli posti per i quali è bandito il presente concorso. Non sono ammessi i manoscritti e neppure le bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere accettata, se presentata scaduto il termine fissato dal 1° comma del presente articolo.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco di due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in sua facoltà di negare con provvedimento definitivo e insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente articolo 9.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice per i concorsi ai posti indicati dal presente decreto è presieduta dal direttore generale per le Colonie dell'Africa Settentrionale, ed è costituita dal capo del personale, da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno, di grado non inferiore al 6°, e da un ufficiale superiore medico del Regio esercito. Essa è completata:

a) con due docenti della Facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, uno dei quali docente di clinica medica e uno di igiene generale, e dal sovrintendente medico del R. Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, per il concorso al posto di direttore medico;

b) con tre docenti della Facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, docenti di clinica medica e patologia speciale medica, per il concorso al posto di primario medico; di clinica chirurgica o patologia speciale chirurgica, per il concorso al posto di primario chirurgo;

c) con tre docenti della Facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, dei quali due docenti di clinica oculista e uno di chirurgia, per il concorso a primario oculista.

Funziona da segretario un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale, di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso valuta distintamente i titoli di servizio ed i titoli scientifici.

Per ogni valutazione ciascun commissario dispone di 10 punti. Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato nel complesso delle votazioni almeno otto decimi, purchè non meno di sette decimi nella votazione relativa ai titoli di servizio.

Sono titoli preferenziali il servizio prestato in Colonia e la libera docenza in medicina od in igiene coloniale.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di cui al presente decreto, di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito la idoneità a norma del comma che precede:

a) ad una prova di esame orale in materia di igiene e tecnica ospedaliera e sulle disposizioni che regolano i ricoveri nei pubblici ospedali, per gli aspiranti al posto di direttore medico;

b) ad una prova di esame pratico consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità e il susseguente referto, per gli aspiranti al posto di primario.

L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante, o a gruppo di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di 10 giorni. Per la prova medesima, ogni commissario dispone di 10 punti.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi. Tale votazione verrà aggiunta a quella complessiva che si riferisce alle singole valutazioni dei titoli di servizio e dei titoli scientifici.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato idoneo che abbia ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè quelle della legge 6 giugno 1929, n. 1024. Restano ferme le disposizioni vigenti in favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere.

Art. 14.

I candidati che prendessero parte a due o più concorsi e risultassero vincitori in più di un concorso, devono optare per uno soltanto dei posti. L'opzione deve risultare da dichiarazione scritta, che deve essere presentata al Ministro per le colonie nel termine perentorio di giorni 10 dalla data dell'ultima partecipazione di vincita del concorso. In mancanza di detta opzione si intenderà senz'altro come non avvenuta la dichiarazione di vincita del concorso, ultima in ordine di tempo.

Art. 15.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegua in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 16.

Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui allo art. 6 del presente decreto, s'intende decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente articolo 15.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le finanze*: PUPPINI

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(2046)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.